

## ORDINANZA N. 15 DEL 16/06/2025

**OGGETTO: PULIZIA TERRENI LIMITROFI ALLE STRADE COMUNALI E NEL CENTRO ABITATO – LOTTA ALLA DIFFUSIONE DEI PARASSITI EMATOFAGI E AGLI INCENDI BOSCHIVI**

IL SINDACO

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.1.2025 e suoi allegati, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione dell'art. 3 lett. F) della Legge n. 353 del 21.11.2000 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto delle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescio d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" per il triennio 2023-2025;

**Atteso** che è attribuita al Comune la salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie, della salubrità, del decoro e nettezza del territorio comunale con particolare attenzione alle situazioni che possano ledere la pubblica incolumità.

**Rilevata** la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie in genere e di siepi non sagomate che fuoriescono dalle proprietà private nei terreni incolti fuori del centro abitato, lungo i tracciati delle strade vicinali ricadenti nel comune di Samugheo, nonché nei giardini, cortili ed orti all'interno dell'abitato;

**Considerato che** con l'approssimarsi della stagione estiva, tali situazioni configurano un grave pericolo di rischio di incendi, con possibili danni a persone e all'ambiente;

**Constatato altresì** che nell'abitato e nelle sue vicinanze esistono diverse aree nelle quali il persistere di condizioni igieniche precarie e di abbandono di aree incolte diventano ambienti adatti per la proliferazione di roditori, insetti ematofagi e parassiti;

**Considerato** che tali aree rappresentano, per la presenza di rifiuti, oltre che per il rischio per l'igiene e l'incolumità pubblica, discariche non autorizzate;

**Vista** la necessità di provvedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio d'incendio che mette a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;

Visti:

- Il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Il R.D. 27.07.1934, n° 1265 (T.U. delle Leggi Sanitarie)
- La legge 23.12.1978, n. 833;

- L'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Polizia Amministrativa;

Per tutto quanto sopra esposto

## ORDINA

A decorrere dalla pubblicazione della presente:

- 1) i proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade urbane, a quelle vicinali e interclusi al centro abitato appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulirli da fieno, sterpaglie, rovi, materiale secco e infiammabile di qualsiasi natura;
- 2) Ai proprietari e/o conduttori di aree rurali e agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo di incendi.
- 3) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli presenti nel territorio di Samugheo sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, calcolati a partire dal limite dei terreni medesimi, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 4) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole presenti nel territorio di Samugheo sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 5) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate come definite dall'art. 4 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il **25 Giugno 2025 e costantemente ripetuti ove sia necessario** per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo dal **1° Giugno al 31 Ottobre 2025**;

I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi, e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/possessori.

## DISPONE

Che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con i criteri e principi di cui alla legge 24-11-1981 n. 689 in violazione dei commi 1 e 2 del dispositivo.



# COMUNE DI SAMUGHEO

## PROVINCIA DI ORISTANO

- sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori in tutti i casi di violazione alle prescrizioni antincendio di cui alla Delibera della G.R n. 22/3 del 23.04.2020 quando ricorrano nella presente ordinanza (commi 3,4 e 5 della parte ordinatoria);
- che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva alle operazioni di pulizia con addebito delle relative spese;
- La presente ordinanza avrà efficacia per tutto il periodo di elevato incendio boschivo ai sensi della Legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

### DEMANDA

Alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Samugheo, alla Stazione CVA di Samugheo nonché agli altri soggetti della forza pubblica il controllo sull'esecutività della presente ordinanza e agli uffici competenti la massima diffusione della stessa.

All' Ufficio Tecnico Comunale l'incarico di esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree ed agli spazi di proprietà comunale;

### AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Sardegna o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;

La presente Ordinanza ammette efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'albo pretorio.

*Dalla Residenza Municipale, addì 06.06.2025*